



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

*Commercialisti – Revisori Legali*

Luciana Pomara  
Giuseppe Scibetta  
Onorina Zilioli  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli  
Rosaria Marano  
Nunzio Incampo

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: info@pomarascibetta.it  
www.pomarascibetta.com  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 45**

**28 Marzo 2018**

**Ai gentili clienti Loro Sedi**

## **Sgravi contributivi sulle assunzioni: incentivi in progressiva riduzione**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con documento di approfondimento del 15.01.2018, ha fornito un **commento sulla nuova formula agevolativa introdotta con legge di Bilancio 2018** (legge n. 205 del 27.12.2017) ponendola a confronto con le agevolazioni all'assunzione applicate negli anni precedenti. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, infatti, l'incentivo consiste in uno **sgravio triennale pari al 50% dei contributi previdenziali** (con esclusione dei premi INAIL) nel **limite massimo di 3.000 euro su base annua**. L'agevolazione si applica alle assunzioni a tempo indeterminato relative a soggetti che, alla data di prima assunzione, **non hanno compiuto i 30 anni** (ampliata a **35 anni** per il 2018). Fermo restando il limite massimo annuale di 3.000 euro, lo sgravio si applica nella misura del 100% nel caso in cui il datore di lavoro assuma lavoratori impiegati in percorsi di alternanza scuola lavoro o in

percorsi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale. La Fondazione Studi, rileva innanzitutto, un tendenziale assorbimento delle agevolazioni in materia lavoro, con riduzione sia dell'incentivo che dell'ambito soggettivo di applicazione. Rispetto alla formula adottata con **legge di Bilancio 2015**, infatti, si rileva una riduzione notevole del beneficio economico (100% dei contributi fino a 8.060 euro per tre anni) e dell'ambito di applicazione (non veniva individuato un limite anagrafico). Con la successiva **legge di Bilancio 2016**, invece, si è assistito ad una riduzione del beneficio economico (40% dei contributi fino a 3.250 euro) senza alcuna modifica relativamente all'ambito di applicazione dell'agevolazione (nessun requisito anagrafico). Con legge di **Bilancio 2018**, invece, è stata prevista l'introduzione di due agevolazioni, di carattere più specifico, con ambito di applicazione limitato a disoccupati e assunti al sud. Di seguito, illustriamo le **caratteristiche previste per le assunzioni a decorrere dal 01.01.2018 e le principali differenze rispetto alle previgenti formule agevolative.**

## **Premessa**

---

Con **legge di Bilancio 2018** (legge n. 205 del 27.12.2017) il legislatore ha introdotto una nuova agevolazione in materia lavoro **delimitando l'ambito di applicazione sulla base di requisiti anagrafici**. Con il **documento di approfondimento del 15.01.2018** la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha passato in disamina le caratteristiche dell'incentivo stimandone i possibili impatti sulla base delle differenze riscontrate rispetto alle esperienze passate.

Considerata l'introduzione di molteplici vincoli all'applicazione dell'incentivo (introduzione di requisiti anagrafici, assenza di precedenti assunzioni a tempo indeterminato ecc.) assenti nelle precedenti formule agevolative, la fondazione Studi Consulenti del Lavoro ritiene che **l'incentivo di cui alla legge n. 205/2017 sarà destinato ad avere un impatto ridotto in quanto rivolto ad un segmento particolarmente ristretto di beneficiari** (i cui rapporti, si osserva, sono stati per la maggior parte oggetto di stabilizzazione negli anni precedenti, mentre gli effetti sulla nuova occupazione sono stati relativamente limitati).

Si segnala che l'INPS, recentemente, ha fornito le istruzioni necessarie ai fini dell'applicazione dello sgravio previsto dalla legge di Bilancio 2018 (**circolare n. 40 del 02.03.2018**) e delle agevolazioni su assunzioni nel mezzogiorno (**circolare n. 49 del 19.03.2018**) e NEET (**circolare n. 48 del 19.03.2018**).

Di seguito, illustriamo le precedenti formule agevolative e quella introdotta – sulla falsariga delle precedenti – con legge di Bilancio 2018.

Si osserva con favore, in ogni caso, la previsione di un **incentivo stabilizzato** per le assunzioni dei giovani (fino ad oggi definiti di anno in anno con conseguenti problematiche operative e gestionali).

### Le precedenti formule agevolative

Verificando l'impatto sulle assunzioni delle formule agevolative che si sono susseguite nel tempo, il documento di approfondimento ha analizzato i seguenti incentivi sul lavoro.

#### LEGGE DI BILANCIO 2015

Con legge n. 190/2014 è stato previsto un incentivo sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al 31.12.2015 consistente in uno sgravio contributivo del 100% nel limite di 8.060 euro triennali. Lo sgravio, rivolto genericamente a tutti i lavoratori, era escluso per il lavoro agricolo, domestico e per i contratti di apprendistato. In occasione di tale formula agevolativa sono stati oggetto di incentivo ben il 60,8% delle assunzioni a tempo indeterminato operate nell'anno.

#### CARATTERISTICHE BENEFICIO

<b>Periodo applicazione</b>	01.01.2015 – 31.12.2015
<b>Soggetti interessati / rapporti interessati</b>	Tutte le assunzioni a tempo indeterminato Escluso settore agricolo, lavoro domestico e apprendistato
<b>Incentivo</b>	Sgravio contributivo del 100% nel limite di 8.060 euro annui per un triennio
<b>Incidenza dell'incentivo sulle assunzioni</b>	60,8%

#### LEGGE DI BILANCIO 2016

Con legge n. 208/2015 è stata stabilita la proroga "depotenziata" dello sgravio per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016. A parità di condizioni di applicazione, lo sgravio ha trovato applicazione nel limite del 40% dei contributi complessivi e con un massimale di 3.250 euro per 24 mesi. Sulle assunzioni operate dal 01.01.2016 al 31.12.2016, l'incentivo ha inciso nella misura del 38% delle assunzioni complessive a tempo indeterminato operate nell'anno.

#### CARATTERISTICHE BENEFICIO

<b>Periodo applicazione</b>	01.01.2016 – 31.12.2016
<b>Soggetti interessati / rapporti interessati</b>	Tutte le assunzioni a tempo indeterminato Escluso settore agricolo, lavoro domestico e apprendistato
<b>Incentivo</b>	Sgravio contributivo del 40% nel limite di 3.250 euro annui per un biennio

<b>Incidenza dell'incentivo sulle assunzioni</b>	38%
--	-----

### LEGGE DI BILANCIO 2017

Per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 si segnala l'attivazione di tre incentivi (a favore dell'alternanza scuola-lavoro, a favore dei disoccupati e delle assunzioni nel SUD). La Fondazione Studi rileva che l'impatto delle misure agevolative sulle assunzioni non è stato reso ad oggi pubblico

### CARATTERISTICHE BENEFICIO

#### Alternanza scuola lavoro

<b>Periodo applicazione</b>	01.01.2017 – 31.12.2017
<b>Soggetti interessati / rapporti interessati</b>	Giovani assunti entro 6 mesi dal conseguimento di un titolo di studio dal datore di lavoro presso cui hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro Giovani assunti entro 6 mesi dal conseguimento di un titolo di studio dal datore di lavoro presso cui hanno svolto periodi di apprendistato
<b>Incentivo</b>	Sgravio contributivo del 100% nel limite di 3.250 euro annui per un triennio

#### Occupazione SUD

<b>Periodo applicazione</b>	01.01.2017 – 31.12.2017
<b>Soggetti interessati / rapporti interessati</b>	Sono interessati i datori di lavoro che hanno sede nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo e Sardegna). Disoccupati tra i 16 e i 24 anni o disoccupati con almeno 25 anni privi di impiego regolarmente retribuito.
<b>Incentivo</b>	Sgravio contributivo del 100% nel limite di 8.060 euro annui per un anno

#### Assunzione DISOCCUPATI

<b>Periodo applicazione</b>	01.01.2017 – 31.12.2017
<b>Soggetti interessati / rapporti interessati</b>	Giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni (che hanno assolto il diritto-dovere all'istruzione) che risultino disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione.
<b>Incentivo</b>	Sgravio contributivo del 100% nel limite di 8.060 euro annui per un anno

Appare evidente, in ogni caso, come le agevolazioni siano diventate nel tempo molto più restrittive in termini di ambito di applicazione.

## Il nuovo incentivo – Legge di Bilancio 2018

Secondo quanto previsto dai commi 100 ss dell'articolo 1 legge n. 205/2017, i datori di lavoro privati possono accedere allo sgravio contributivo a decorrere dalle **assunzioni effettuate a decorrere dal 01.01.2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti**. L'agevolazione trova applicazione nei confronti delle seguenti ipotesi:

- **assunzione di lavoratori** che, **alla data della prima assunzione agevolata**, non **abbiano compiuto il trentesimo anno di età** e **non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro** (non vengono prese in considerazione gli impieghi con contratto di apprendistato cessato al termine del periodo di formazione);
- **limitatamente alle assunzioni operate dal 01.01.2018 al 31.12.2018**, **possono beneficiare dell'incentivo anche le assunzioni operate nei confronti di soggetti che non hanno compiuto i 35 anni** (fermo restando il rispetto delle altre condizioni).

### Osserva

Nel caso in cui il lavoratore venga **nuovamente assunto a tempo indeterminato** da altro datore di lavoro, il beneficio residuo può essere **fruito indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni**. Pertanto, qualora un lavoratore venga assunto prima del compimento del trentesimo anno di età beneficiando dell'incentivo e successivamente venga cessato, il nuovo datore di lavoro potrà fruire della quota residua di agevolazione a prescindere, ad esempio, dal compimento del trentesimo anno di età (o del trentacinquesimo nel caso di applicazione della deroga).

L'agevolazione, secondo quanto specificato dal comma 106 della legge n. 205/2017, si applica anche con riferimento alla **prosecuzione** – successiva al 31.12.2017 – **di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione** (in tal caso la durata dell'incentivo è **limitata a 12 mesi** e si applica solo successivamente alla scadenza del beneficio contributivo previsto sui contratti di apprendistato dall'articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015). L'agevolazione si applica, invece, **senza limitazioni nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**, fermo restando il possesso del requisito anagrafico.

### IPOTESI DI APPLICAZIONE

<b>I</b>	Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore che non ha compiuto i 30 anni (nel rispetto delle ulteriori condizioni).
<b>II</b>	(in deroga a quanto previsto, limitatamente alle assunzioni operate fino al prossimo 31.12.2018) Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore che non ha compiuto i 35 anni (nel rispetto delle ulteriori condizioni).
<b>III</b>	Convalida di apprendisti (con limitazione del periodo di fruizione a 12 mesi).

<b>IV</b>	Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (nel rispetto delle ulteriori condizioni).
-----------	--

Secondo quanto previsto dalla legge n. 205/2017 **non possono accedere all'agevolazione i lavoratori domestici e in apprendistato.** Le disposizioni in esame prevedono – coerentemente alle previgenti forme agevolative – il **rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi** di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

L'incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi sotto forma di esonero dal **versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile.

INCENTIVO	
<b>Termine per l'assunzione</b>	Dal <b>01.01.2018</b>
<b>Tipologia assunzione</b>	A tempo <b>indeterminato</b>
<b>Sgravio contributivo</b>	50%
<b>Limiti massimali annui</b>	<b>3.000 euro</b> annui
<b>Durata sgravio</b>	<b>36</b> mesi

Si segnala che l'esonero è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:**

- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore **attività di alternanza scuola-lavoro;**
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.**

INCENTIVO MAGGIORATO	
<b>Termine per l'assunzione</b>	Dal <b>01.01.2018</b>
<b>Tipologia assunzione</b>	A tempo <b>indeterminato</b>
<b>Sgravio contributivo</b>	100%
<b>Limiti massimali annui</b>	<b>3.000 euro</b> annui
<b>Durata sgravio</b>	<b>36</b> mesi



## Valutazione dell'impatto

Secondo quanto stimato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro **l'incentivo introdotto a decorrere dal 01.01.2018 sarebbe destinato ad un impatto operativamente molto basso a fronte dell'opera di "stabilizzazione agevolata"** avvenuta nei precedenti anni nei confronti dei giovani.

ASSUNZIONI UNDER 35 E 30 (IN MIGLIAIA)								
Ipotesi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Fino a 34 anni</b>	677	652	619	593	486	488	834	486
<b>Fino a 30 anni</b>	413	395	374	363	293	292	523	295

Quello che emerge chiaramente è che **le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 30 e under 35 negli ultimi 8 anni hanno registrato un continuo decremento, per poi stabilizzarsi dal 2013 in poi** (fatta eccezione per l'anomalia registrata nel 2015 dovuta allo sgravio triennale introdotto dalla l. n.190/2014, che ha contribuito a stabilizzare la maggior parte dei rapporti di lavoro che erano già in essere da diversi anni).

Un altro importante aspetto da considerare è che **gli sgravi introdotti negli ultimi anni non hanno contribuito ad innalzare la stabilità dell'occupazione giovanile, in quanto il dato è rimasto pressoché identico al 2013**. Pertanto, se davvero si è registrata una ripresa economica nel nostro Paese, non si può dire che questa sia stata seguita da un incremento delle assunzioni a tempo indeterminato di giovani e, quindi, da un loro ingresso stabile nel mondo del lavoro.

Da tutto ciò scaturisce un'altra valutazione del nuovo sgravio, soprattutto per ciò che concerne il **numero di soggetti che potranno esserne effettivamente coinvolti**. Infatti, posto il limite anagrafico dei lavoratori, è utile ricordare che **gli stessi non devono aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo così un numero considerevole di lavoratori che sono già stati assunti con le agevolazioni previste negli anni precedenti**. Se si considera, inoltre, che dal 1° gennaio 2019 saranno ricompresi nello sgravio solamente i lavoratori under 30, la platea diminuisce ulteriormente. Pertanto, nonostante i molteplici tentativi di incentivare le assunzioni di giovani e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro, i mezzi utilizzati finora probabilmente non sono i più idonei. Infatti, i dati oggetto di studio dimostrano che, **nonostante la continua introduzione di sgravi contributivi per ridurre in modo temporaneo i costi del lavoro per i datori di lavoro, le assunzioni a tempo indeterminato di giovani non sono aumentate**.

Questo dato può solo significare che, per quanto sia stato reso strutturale, **il nuovo incentivo, complici anche le restrizioni previste dalla normativa, difficilmente otterrà gli obiettivi prefissati invertendo, quindi, il trend degli anni passati**. L'incentivo, dunque, **non risulta idoneo né per le aziende, per le quali bisognerebbe prevedere strumenti differenti rispetto ad una**

**diminuzione temporanea dei costi del lavoro, né per i lavoratori, che non hanno la certezza di mantenere il posto di lavoro una volta concluso il periodo agevolato** (non tanto o non soltanto per una loro mancanza di competenze, quanto per una motivazione prettamente economica).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti